

N. 00005/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 00579/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Area Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Lo Gullo, con domicilio eletto presso Giuseppe Sacco in Venezia-Mestre, via Mestrina, 22;

*contro*

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Venezia;

*nei confronti di*

Cnt Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Bondi', Giovanni Scudier, con domicilio eletto presso Roberto Bondi' in Venezia, Santa Croce, 663;

*per l'annullamento*

del provvedimento di affidamento e/o aggiudicazione del servizio di noleggio impianti per intercettazione in favore della controinteressata; del contratto di affidamento del servizio; della determinazione a contrarre per l'ottenimento del servizio de quo; del provvedimento di diniego dell'accesso

agli atti dell'8.4.2013 prot. 1789/13, con cui si afferma, l'inammissibilità dell'istanza per non essere l'affidamento soggetto al d. lgs. 163/2006; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Cnt Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 120, X comma del DLgs n. 104/2010;

considerato

che la ricorrente - impresa operante nel settore della fornitura su supporti tecnici per attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica che, in tal veste ed in riferimento all'approssimarsi del termine di scadenza del contratto in essere tra la Procura di Venezia e CNT srl, aveva presentato la propria offerta al fine di partecipare alla procedura selettiva che la Procura avrebbe dovuto successivamente indire per fruire della prosecuzione del servizio - è insorta, chiedendo l'annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, avverso la determinazione del Procuratore della Repubblica che ha affidato direttamente il servizio alla ditta uscente, prescindendo da ogni comparazione tra le varie offerte presentate all'Ufficio;

che se è vero che la fattispecie per cui è causa va fatta rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 17 del DLgs n. 163/2006 (cfr. CdS, IV, 14.4.2011 n. 2330) e che le sei offerte (tra cui è quella della ricorrente) presentate alla Procura possono presumere la sussistenza della gara informale prevista al IV comma del predetto art. 17 (al di là dei dubbi che suscita la mancanza di

una formale richiesta delle predette offerte, la quale rende difficile l'individuazione degli indici tipici della volontà di esperire un'autentica procedura competitiva), alla quale si applicano i principi di trasparenza, economicità, imparzialità ed efficacia secondo quanto stabilito dall'art. 27 del DLgs n. 163 cit. per i c.d. contratti esclusi (CdS, IV, n. 2330/2011 cit.), è altresì vero che dalla documentazione in atti non è dato evincere l'iter logico che ha portato la Procura alla decisione di riaffidare il servizio alla precedente affidataria, in considerazione, fra l'altro, del precetto contenuto nell'art. 23, II comma della legge n. 62 del 2005 (che esclude in via generale ed incondizionata, la rinnovazione dei contratti di appalto scaduti, consentendo unicamente la loro proroga "per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi": cfr., ex pluribus, CdS, IV, 31.10.2006 n. 6460);

che, invero, la Procura non ha indicato alcun elemento tale da dimostrare la maggiore convenienza della situazione in essere rispetto alle offerte pervenute, non avendo resi noti né i termini del raffronto, né i contenuti delle offerte, né i prezzi in essere;

che, peraltro, al fine di giustificare la sottrazione dell'appalto in questione alla disciplina in tema di evidenza pubblica non ci si potrebbe richiamare alla natura fiduciaria dell'appalto stesso, giacché a tal proposito è sufficiente rinviare a quanto detto più sopra circa la riconducibilità (acclarata dalla giurisprudenza) della fattispecie in esame ai contratti segreti o che richiedono particolari misure di sicurezza, disciplinati dall'art. 17 del DLgs n. 163/2006, il cui I comma vi ricomprende, tra l'altro, le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività dell'Amministrazione della giustizia. Si è già visto che, in forza del disposto dell'art. 27 del medesimo DLgs n. 163/2006, a tali contratti si applicano i principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia (CdS, IV, n. 2330/2011 cit.): principi che, alla luce

di quanto si è poc'anzi esposto e nonostante le contrarie affermazioni fatte dalla controinteressata nella sua memoria difensiva, non possono dirsi rispettati nel caso di specie;

che, pertanto, per le suesposte argomentazioni il ricorso è fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della controversia, escluso il contributo unificato che va posto a carico delle parti resistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati – ed in ispecie la determinazione con cui la Procura della Repubblica di Venezia ha deciso di (ri)affidare il servizio alla controinteressata – e dichiara l'inefficacia del contratto stipulato tra le parti.

Spese compensate, con eccezione del contributo unificato che va posto a carico delle parti resistenti con il vincolo della solidarietà.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)